

PARCO EOLICO DI S. VITO SRL

A: Spett.le Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
pec: va@pec.mite.gov.it

Cc: Commissione Valutazione Impatti Ambientali
pec: ctva@pec.minambiente.it

Ns.rif.: 3033-430662

Oggetto: [ID:8519] - controdeduzioni a "osservazioni sull'istanza di proroga del parere di compatibilità ambientale del decreto di compatibilità ambientale del progetto n. 14388 del 6.11.2006. Progetto: Parco Eolico San Vito" presentate dal WWF.

Si riscontrano le osservazioni in oggetto indicate con le quali il WWF offre a codesto Ministero una visione totalmente distorta della realtà fattuale e giuridica sottesa all'istanza di proroga in corso di disamina per il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l..

1. E' dato leggere nelle osservazioni che il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. è "diverso da quello originariamente autorizzato" rispetto al quale è stato reso oggetto di una modifica qualificata (erroneamente) come sostanziale.

Ma valga il vero.

Il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. è la risultante di una modifica presentata in data 26.2.2018 -e, quindi, prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori fissato per la data del 31.12.2018- e resa oggetto di una richiesta preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 esitata, giusta nota prot. n. 141539 del 20.4.2018, con la trasmissione del parere reso dalla Struttura tecnica di valutazione V.A.S.-V.I.A.-A.I.A.-V.I. della Regione Calabria in data 30.3/11.4.2018 nel senso dell'esclusione della necessità di alcuna sottoposizione della medesima modifica, qualificata come non sostanziale, a "ulteriore procedura".

Il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. risultante da detta modifica non sostanziale è stato, quindi, reso oggetto di approvazione in sede di c. di s. a fini di a.u. conclusasi, nella seduta del 14.3.2022, con la previsione di un termine per la conclusione dei lavori pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, "a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del rilascio dell'a.u.r. e coerentemente con la proroga stabilita dal Dipartimento competente tutela dell'ambiente".

A fronte di tanto è evidente l'impossibilità di rimettere in discussione la qualifica riconosciuta, quasi 5 anni addietro, a detta modifica. E ciò viepiù ove si consideri che, per espressa previsione dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in fase di proroga, è dato valutare l'eventuale "mutamento del contesto ambientale di riferimento" (che si è dimostrato e si dimostrerà immutato), ma non già procedere ad una complessiva riconsiderazione della progettualità e del procedimento.

2. E' dato leggere nelle osservazioni che il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. non è "attuale" in quanto "le reiterate proroghe succedutesi alla prima ... non tengono ... conto dei nuovi dati fattuali e giuridici (presenza di altri parchi eolici nelle vicinanze, aree S.I.C.), dei vincoli inibitori e dei limiti imposti con le linee guida (introdotto con D.m. 10.9.2010

PARCO EOLICO DI S. VITO SRL

e recepite dalla d. G.r. 872/2010), sia in ordine alle aree non idonee che alla necessità della V.I.A. ... nonché riguardo alla valutazione degli impatti cumulativi, dal Q.T.R.P. (v. art. 15, comma 4, lett. b., aree boscate, potenzialmente non idonee e art. 25 -vincoli inibitori riguardanti i beni paesaggistici- che fa salve le opere infrastrutturali pubbliche, che non alterano il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi”.

A sostegno di quanto affermato nelle osservazioni è fatto riferimento alla “storia” del parco eolico Primus (reso oggetto di parere sfavorevole del Mi.C.), così come al diniego di P.A.U.R. espresso per il parco eolico di Monterosso Calabro (VV).

Inoltre, nelle osservazioni: - si citano esempi di parchi eolici il cui iter autorizzativo è ancora in corso e che insisterebbero nella “area vasta d’impatto cumulativo” (parco Elettro Sannino Wind S.r.l., Erg Eolica Fossa del Lupo, Gamesa Energiaitalia S.p.a. Serra Pelata, Eolico Sud S.r.l. parco eolico San Sostene); - si lamenta la carenza e lacunosità del “precedente provvedimento di esclusione della V.I.A.”.

Ma valga il vero.

2.a Fermo restando che tutti i parchi eolici menzionati nelle osservazioni sono assai distanti dall’area investita dal progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l., non può non rilevarsi che le valutazioni a farsi sul medesimo progetto non possono avere riguardo ai parchi eolici denegati o il cui iter autorizzativo è ancora in corso.

In tal senso è, invero, chiaro l’all. VII al D.Lgs. 152/2006 in cui è fatto riferimento ai soli impianti “esistenti e/o approvati”.

Del resto, il parco eolico Primus versa in una situazione in fatto e diritto che non ne consente il raffronto con il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l.

Ed invero, premesso che il parco eolico Primus:

- è localizzato sul territorio di 6 comuni [Pizzoni (VV), San Nicola da Crissa (VV), Simbario (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ)];
- consta di ben n. 23 aerogeneratori di altezza al mozzo pari a 155 m e diametro pari a 150 m;
- risulta circondato da aree protette su ogni lato (come da stralcio della Tabella di progetto seguente);

CODICE SIC	Denominazione	Distanza in linea d’aria dalla turbina più vicina
IT9340118	Bosco di Santa Maria	3,5
IT9340120	Lacina	3,7 km
IT9350121	Bosco di Stilo – Bosco Archiforo	3,5
IT9340086	Lago dell’Angitola	4,0

- è stato reso oggetto di un parere sfavorevole del Mi.C. per criticità legate alla presenza delle aree protette e archeologiche, nonché in ragione degli impatti cumulativi indotti dalla presenza del progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. (opposta anche al parco eolico di Monterosso Calabro) i cui lavori, si badi bene, sono già stati avviati,

il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l.:

Parco Eolico Di S. Vito Srl a socio unico
Attività di direzione e coordinamento di Elettromnes 2 SpA
sede legale:
Via Giovanni Gentile, 1
I-88060 San Sostene (CZ)

Tel +39,041.5349997
Fax +39,041.5347661

Capitale Sociale € 10,000,00 i.v.
C.F.P.I. e Iscr. Reg. Imprese N° 06946821003

PARCO EOLICO DI S. VITO SRL

- è localizzato sul territorio di un Comune [San Vito sullo Jonio (CZ)];
- consta di soli n. 14 aerogeneratori di altezza al mozzo pari a 107 m e diametro pari a 140 m;
- come da elaborato **allegato sub 1 (rif. Elaborato di progetto n. V_2012)**, dista 6,5 km dall'area protetta più vicina (AREA SIC LAGO ANGITOLA) e circa 8,5 km dal Parco Regionale delle Serre ;
- è stato reso oggetto di un parere favorevole del Mi.C. espresso per ben 2 volte.

2.b Il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l.:

- come da elaborato di progetto n.V_2012 **allegato sub 1, non ricade in area qualificata inidonea dal D.m. 10.9.2010;**
- **è destinato ad essere realizzato in area che, pur essendo boscata, non rientra nel novero di quelle che l'art. 15 del Q.T.R.P. qualifica inidonee ad ospitare impianti F.E.R.¹;**

¹ <<le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:

1. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

2. le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di inedificabilità assoluta come indicate nel P.A.I. ... ai sensi del D.L. 180/1998 e ss.mm.ii.;

3. aree che risultano comprese tra quelle di cui alla L. 365/2000 (decreto Soverato);

4. Zone A e B di Parchi nazionali e regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;

5. zone C e D di Parchi nazionali e regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti, nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della L. 6.12.1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette;

6. aree della Rete ecologica, riportate nell'esecutivo del Progetto integrato strategico della Rete ecologica regionale - Misura 1.10 - P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul S.S. n. 4 al B.U.R.C. - parti I e II - n. 18 del 1.10.2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono:

- aree centrali (core areas e key areas);

- fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone);

- fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways);

- aree di restauro ambientale (restoration areas);

- aree di ristoro (stepping stones);

7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (S.I.C.) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Z.P.S.), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 m nella quale potranno esser richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:

- S.I.C. ... ;

- S.I.N. ... ;

- S.I.R. ... ;

8. zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;

9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;

10. le I.B.A. ... ;

11. aree marine protette;

12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;

13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della L. 394/91 ed inserite nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'art. 12, comma 2, lett. a. e b., della L. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta);

15. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/C.E.E. e 92/43/C.E.E.), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

16. aree che rientrano nella categoria di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e ss.mm.ii valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;

17. aree archeologiche e complessi monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

18. torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6, comma 1, lett. h. ed i., della L.r. n. 23 del 12.4.1990;

19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art. 143, comma 1, lett. d., del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) specificamente individuati dai Piani paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (beni paesaggistici regionali), ulteriori contesti (o beni identitari),

Parco Eolico Di S. Vito Srl a socio unico

Tel +39,041,5349997

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Attività di direzione e coordinamento di Elettromnes 2 SpA

Fax +39,041,5347661

C.F.P.I. e Iscr. Reg. Imprese N° 06946821003

sede legale:

Via Giovanni Gentile, 1

I-88060 San Sostene (CZ)

PARCO EOLICO DI S. VITO SRL

- è sottratto all'applicazione dell'art. 25 del Q.T.R.P. in quanto opera di pubblica utilità (l'inciso dell'art. 25 del Q.T.R.P. "che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi" è riferito solo alle "attività strettamente connesse all'attività agricola" e non alle opere di pubblica utilità, sottratte alla sua applicazione in quanto tali ed in ragione della mera loro qualificazione).

2.c Come già rilevato, il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. è la risultante di una modifica resa oggetto di una richiesta preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 esitata, giusta nota prot. n. 141539 del 20.4.2018, con la trasmissione del parere reso dalla Struttura tecnica di valutazione V.A.S.-V.I.A.-A.I.A.-V.I. della Regione Calabria in data 30.3/11.4.2018 nel senso dell'esclusione della necessità di alcuna sottoposizione della medesima modifica, qualificata come non sostanziale, a "ulteriore procedura".

Detta esclusione non è stata censurata da alcuno né, del resto, risulta, ad oggi, censurabile in considerazione, peraltro, di argomentazioni in fatto e diritto delle quali si è ampiamente rilevata in questa sede l'inconsistenza e, comunque, l'irrelevanza.

Del resto, come desumibile dallo studio ambientale già depositato in atti, la modifica presentata:

- non provoca, se non in senso migliorativo (in ragione della diminuzione dei movimenti di terra per la realizzazione delle piste e delle piazzole e della diminuzione dell'impatto sull'area boscata), variazioni nelle opere o infrastrutture previste da progetto;
- riduce, in ragione della minore rumorosità degli aerogeneratori, l'impatto acustico sull'ambiente e, in considerazione della ridotta occupazione di suolo, il disturbo alla fauna e l'effetto selva;
- non provoca diminuzione del quantitativo totale di energia elettrica prodotta;
- riduce di circa in maniera sensibile l'occupazione di suolo;
- si accompagna al ripristino allo *status quo ante* delle aree stralciate dal progetto oltre alle opere di compensazione e mitigazione previste nella proposta di variante in corso d'opera.

3. E' dato leggere nelle osservazioni che "la mancata presentazione dell'istanza di proroga al Mi.T.E. entro i termini di scadenza del decreto ne ha determinato ... la definitiva caducazione è inefficacia".

Ma valga il vero.

L'istanza di proroga in corso di disamina non è stata presentata per la prima volta e tardivamente a codesto Ministero. Ed invero, essa è stata: - presentata alla Regione Calabria a nel luglio 2020 e, quindi, prima della scadenza dell'esclusione da V.I.A. nel settembre 2020; - trasferita a codesto Ministero cui, solo nel luglio 2020, ha ritenuto spettasse la competenza ad istruirla.

A fronte di tanto è evidente la tempestività dell'istanza di proroga che deve essere valutata in ragione della prima data di protocollazione.

diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143, comma 1, lett. e., e degli intorni per come definite ed individuate dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dalle presenti norme;

21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 nonché' gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004;

22. zone all'interno di con visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e con visuale di questo Q.T.R.P. a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano paesaggistico d'ambito;

24. aree comprese in un raggio di 500 m da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali;

25. le aree "agricole di pregio", considerate "invarianti strutturali paesaggistiche" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "visione strategica">>.

PARCO EOLICO DI S. VITO SRL

P.Q.M.

SI CHIEDE

l'integrale rigetto delle osservazioni formulate dal WWF in quanto infondate.

Con osservanza.

PARCO EOLICO di SAN VITO S.r.l.

Legale Rappresentante

Ing. Marco Ceroni

CERONI


MARCO

27.03.2023

07:15:00

GMT+01:00





LEGENDA

- CONFINO COMUNALE DI SAN VITO
- CONFINO ALTRI COMUNI

VINCOLI NATURALI PRESENTI SULL'AREA VASTA

- PARCO REGIONALE DELLE SERRE
- SIC

ELEMENTI DEL PROGETTO IN CORSO D'OPERA DA ELIMINARE

- TRACCIATO STRADALE ESISTENTE DA ADEGUARE CON CAVO MT 20KV INTERRATO DA ELIMINARE
- TRACCIATO DELLE NUOVE STRADE DA CREARE CON CAVO MT 20KV INTERRATO DA ELIMINARE
- AEROGENERATORI EOLICI CON PIAZZOLA DA ELIMINARE

ELEMENTI DEL PROGETTO IN CORSO D'OPERA INVARIATI

- TRACCIATO STRADALE ESISTENTE DA ADEGUARE CON CAVO MT 20KV INTERRATO
- TRACCIATO DELLE NUOVE STRADE DA CREARE CON CAVO MT 20KV INTERRATO
- POSIZIONE AEROGENERATORI EOLICI CON PIAZZOLA
- TRACCIATO CAVO INTERRATO AT 150 kv

COMITENTE: **PARCO EOLICO DI SAN VITO SRL**
Via Francesco Spadari, 3 - 88100 CATANZARO (CZ) - ITALY

PARCO EOLICO DI SAN VITO

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

OGGETTO ELABORATO:

CARTA DEI VINCOLI NATURALI SU SCALA VASTA

SINTESI DELLA TAVOLA	
	<p>La tavola grafica riporta i naturali presenti sull'area vasta interessata dal progetto. Sono state censite le aree naturali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aree SIC; 2. Aree SIN; 3. Aree SIR; 4. Parchi nazionali; 5. Parchi regionali; 6. Oasi e riserve naturali; 7. Aree ZPS; 8. Zone Umide; <p>Le aree naturali protette più vicine sono risultate essere l'area SIC del lago Angiola (distante oltre 6,5 km) e il parco Regionale delle Serre (distante questo ultimo oltre 8,5 km).</p>
	<p>Firma digitale di FRANCESCO ROMBOLO NB - FRANCESCO ROMBOLO è un INGEGNERE C.F. 0180263110434 40200</p>

DATA:	27 dicembre 2017			PROGETTISTA
SCALA	FORMATO	n° PROGETTO	n° TAVOLA	REVISIONE
1:25,000	A1-530x841mm	000000	V_2012	B

Questo disegno è di esclusiva proprietà, e non può essere utilizzato, riprodotto, copiato, trasmesso o comunicato a terzi senza nostra preventiva autorizzazione scritta.
This drawing is our exclusive property, and may not without our consent be utilized, copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party.